

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**  
PRESIDENZA

**Dipartimento Programmazione**  
Area 1

Ufficio di supporto e coordinamento del Dirigente Generale,  
Anticorruzione, Contenzioso, Coordinamento NNVIP

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;
- Vista** la Legge regionale 3 Dicembre 2003 n. 20;
- Visto** il D. P. Reg. 27 giugno 2019 n. 12, pubblicato nella GURS n. 33, del 17 Luglio 2019, recante: *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1 della L. R. 07 maggio 2015, n 9. Modifica del D. P. Reg.18 gennaio 2013, n.6, e successive modifiche ed integrazioni”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 23.05.2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della regione Siciliana all’Arch. Dario Tornabene;
- Visto** il D.P. Reg. n. 3502 del 31 maggio 2018 con il quale è stato conferito all’Arch. Dario Tornabene l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Programmazione della Regione Siciliana, per la durata di anni due;
- Visto** il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto** il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; Vista la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020, recante *“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di*

*cui all'articolo 1 del Decreto-legge 2 n. 6 del 2020*" e, in particolare, il punto 3, che invita le Amministrazioni a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura;

- Vista** la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020, recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020 ed in particolare le lettere a) e b) del comma unico dell'art. 8 della stessa;
- Visto** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare l'articolo 87 dello stesso (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) che dispone il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto** il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L. R. n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 pubblicato sulla GURS n. 31 del 13/07/2007 S.O. n. 2;
- Visto** il vigente CCRL del personale del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/2000 per il triennio giuridico – economico 2016 – 2018 ed in particolare l'art. 35 del contratto;
- Visto** il D.A. n° 10/Gab del 5 marzo 2020 recante: "Emergenza epidemiologica da COVID – 19. Disposizioni Assessoriali su interventi di contenimento della diffusione del virus sul territorio regionale";
- Vista** la Direttiva prot. n. 27519 del 9 marzo 2020 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica in merito alle modalità di attuazione del "lavoro agile";
- Considerato** l'evolversi della situazione emergenziale sanitaria determinatasi sull'intero territorio nazionale;

- Ritenuto** al fine di contenere e contrastare con maggior efficacia la diffusione dell'infezione da coronavirus (COVID-19), di prevedere che il personale, a qualsiasi titolo in servizio presso il Dipartimento Regionale della Programmazione svolga la prestazione lavorativa in modalità agile, ad eccezione di coloro che sono tenuti a garantire le attività essenziali o indifferibili da realizzarsi necessariamente in presenza e per un numero minimo di risorse umane;
- Ritenuto** di dover limitare la presenza del personale in tutti gli uffici dipartimentali al fine di assicurare esclusivamente le attività indifferibili da espletare in presenza, in ragione della gestione dell'emergenza e di prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- Considerato** che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente e che in tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione;
- Considerato** che, nei casi in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile è possibile utilizzare le ferie pregresse e il congedo;
- Considerato** che con riferimento al personale con qualifica dirigenziale, ai sensi della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 punto 2, le Amministrazioni devono assicurarne prioritariamente la presenza in funzione del ruolo di coordinamento agli stessi dirigenti assegnato;
- Ritenuto** che, in applicazione dell'articolo 24 del vigente CCRL dell'Area della Dirigenza, il dirigente, d'intesa con il vertice della struttura, organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1 - Modalità di attivazione del lavoro agile**

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento, ogni unità di personale in servizio presso le articolazioni del Dipartimento regionale della Programmazione, in condizione di operare in "Smart Working" e che non sia già stato destinatario di apposito provvedimento di autorizzazione in tal senso, svolge in via ordinaria l'attività lavorativa in modalità agile, anche in difetto di apposita domanda di partecipazione a tale forma di lavoro avanzata da parte degli interessati, fermo restando quanto previsto dai successivi Articoli 2 e 3;
2. Nessuna attività lavorativa sarà resa dai dipendenti in modalità ordinaria all'infuori di quelle indicate nel successivo art. 3 .
3. E' demandata ai Dirigenti responsabili di ciascuna articolazione del Dipartimento regionale della Programmazione l'adozione, nonché la successiva notifica al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, dei singoli provvedimenti di autorizzazione all'espletamento in modalità agile relativi alle unità di personale alle proprie dipendenze.
4. I suddetti Dirigenti procedono, altresì, a fornire apposite istruzioni al personale relativamente al contenuto dell'attività lavorativa da svolgersi in modalità agile.

5. La prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere assicurata nel rispetto delle fasce di reperibilità indicate dai Dirigenti responsabili di ciascuna struttura del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale conformemente alla normativa vigente ed alle istruzioni emanate dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica anche con l'utilizzo di propri dispositivi individuali.
6. Qualora non sia possibile ricorrere, per qualsivoglia ragione, al lavoro agile ovvero all'utilizzo degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo e di altri analoghi istituti, i Dirigenti responsabili delle articolazioni del Dipartimento regionale della Programmazione possono sottoporre al Dirigente Generale la proposta motivatamente di esenzione dal servizio di singole unità di personale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, comma 3, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

### **Art. 2 - Fruizione congedi**

1. I Dirigenti responsabili di ciascuna Struttura intermedia del Dipartimento regionale della Programmazione favoriscono la fruizione dei periodi di congedo ordinario o straordinario o di ferie, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 5 del 13 marzo 2020, stabilendo che siano godute prioritariamente le ferie maturate nell'anno 2019 ed eventualmente ancora non autorizzate, ciò anche nel rispetto dell'art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
2. I predetti Dirigenti favoriranno la concessione delle ferie pregresse al personale del comparto che non è nelle condizioni di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile ai sensi del c.2, art. 87, DL 18/2020, e solo successivamente potranno il predetto personale in sospensione lavorativa ai sensi dell'art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. I medesimi Dirigenti predisporranno, a tal fine, un piano riepilogativo delle assenze dei dipendenti in servizio presso la propria articolazione
3. Come previsto dall'art. 24 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 riguardo alla "*Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104*" il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

### **Art. 3 - Attività indifferibili da rendere in presenza**

I Dirigenti responsabili delle strutture intermedie del Dipartimento regionale della Programmazione, per lo svolgimento delle attività indifferibili per le quali è richiesta la presenza presso la sede di lavoro, individuano, secondo necessità e criteri di rotazione, un contingente minimo di personale, atto a garantire in ogni caso la continuità dell'azione amministrativa con particolare riferimento a:

- a) Segreteria del Dirigente Generale – tenuta del repertorio decreti;
- b) apertura e chiusura dell'edificio dipartimentale;
- c) servizio di portierato;
- d) gestione del protocollo in ingresso e in uscita - ricezione e trasmissione PEC;
- e) smistamento delle pratiche via email alle Aree/Servizi/Unità di Staff/Unità Operative;
- f) gestione sistemi e rete informativa dipartimentale .

#### **Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività indifferibili da rendere in presenza**

1. Il personale addetto alle attività indifferibili da rendere in presenza deve utilizzare, per ogni contatto con l'esterno del Dipartimento, esclusivamente apparecchiature telefoniche e comunicare preferibilmente per via informatica. Al Dipartimento è sospeso ogni accesso di persone estranee (a meno di esplicita autorizzazione del Dirigente Generale e di ciò dovrà essere data adeguata comunicazione sul sito web istituzionale)
2. Ogni forma di riunione deve essere svolta con modalità telematiche e la permanenza nella sede dipartimentale del personale strettamente necessario all'espletamento delle attività indifferibili da rendere in presenza deve essere assicurata, anche in turnazione, da una sola persona per stanza e comunque in modo tale da garantire un adeguato distanziamento interpersonale come misura precauzionale.

#### **Art. 5 - Obblighi del personale dirigenziale e impegno di lavoro**

1. I Dirigenti adeguano i propri provvedimenti anche alle esigenze eventualmente sopravvenute, garantendo in ogni caso il rispetto del principio secondo cui il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria delle prestazioni lavorative.
2. In applicazione dell'art. 24 del vigente CCRL dell'Area della Dirigenza, ciascun dirigente, d'intesa con il Dirigente Generale, organizza la propria presenza in servizio in sede e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze dell'articolazione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. La presenza nelle sedi di lavoro dovrà essere resa minima in rapporto al coordinamento delle attività di cui all'art. 3, a prescindere della struttura intermedia di appartenenza e delle residuali unità di personale in sede.

#### **Art. 6 Modalità comportamentali**

Il personale tutto del Dipartimento, oltre a diffonderne la conoscenza, osserva scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, che qui si intendono integralmente richiamate

#### **Art. 7 - Monitoraggio e controllo dell'utilizzazione delle misure straordinarie**

L'Area 3 del Dipartimento regionale della Programmazione è onerata del monitoraggio e controllo dell'utilizzazione delle misure straordinarie previste dalla nota del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica, prot. n. 31220 del 19/03/2020 "*Misure straordinarie – Decreto legge n. 18 del 17/03/2020 (in GURI n. 70 del 17/03/2020). Direttive. Istruzione per il monitoraggio e il controllo dell'utilizzazione delle misure straordinarie*".

### **Art. 8 - Efficacia e durata delle misure del presente Decreto**

Le disposizioni contenute nel presente Decreto hanno efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, o comunque, fino a una data eventualmente antecedente stabilita da atti del Presidente della Regione Siciliana o del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione, secondo le disposizioni di cui al comma 1, dell'art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2010.

### **Art. 9 - Disposizioni finali**

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito web ufficiale del Dipartimento regionale della Programmazione e notificato a tutte le Aree e Servizi.

*firmato*

Palermo, 26 marzo 2020

Il Dirigente Generale  
Dario Tornabene